



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Schema di d.d.l. regionale recante:
~~~~~

**"Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme  
attuative della legge 8/11/91, n. 381 "Disciplina delle cooperative  
sociali".**



**Relazione sul d.d.l. "Inizative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n.381.**

La Regione Puglia con la presente legge dà attuazione all'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali".

A tal fine definisce le cooperative sociali, indica le finalità e l'ambito della loro operatività, istituisce l'albo regionale e le modalità di accesso, determina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con l'attività dei servizi socio-sanitari e con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.

Fissa, inoltre, i termini entro i quali la Giunta regionale dovrà provvedere ad elaborare gli schemi delle convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, modifica la composizione della Consulta regionale della Cooperazione, istituita con la legge regionale 12 agosto 1988 n.23, integrandola con i rappresentanti delle cooperative sociali. Con l'approvazione della presente legge la Regione Puglia recupera il ritardo accumulato in questi anni, offrendo alle numerose esperienze, che pure sono state avviate e consolidate sull'intero territorio regionale, un quadro normativo assolutamente indispensabile alla fuoriuscita dalla precarietà e dalla indeterminatezza dei rapporti tra le cooperative sociali e soprattutto le pubbliche Amministrazioni. Si potranno, infine, sostenere, in modo programmato, gli interventi che hanno la finalità di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il provvedimento è stato votato all'unanimità della commissione, che sullo stesso ha svolto un'audizione dei soggetti interessati, i quali hanno ribadito l'urgenza dell'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale.

Il Presidente

Dott.ssa Isabella Massafra



*Consiglio Regionale della Puglia*

6<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3

PARERE 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

N. 67 Reg. 6<sup>a</sup> Commissione

D.D.L. "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della Legge 8/11/91, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali".

SEDUTA DEL 22/6/93

Presenti: **MASSAFRA, MINISCHETTI, MARZO**

Congedo : **FITTO**

Assente : **MARROCCOLI**

p. la Segreteria: **Iacobellis, Falco, Ciccone, Semeraro.**

Presidenza **MASSAFRA**

LA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Preso in esame il D.D.L. su riportato, dopo discussione decide di emendare gli artt. 2 - 4 - 6 - 7- 8, di sostituire l'art.5 (emend.all.) e di approvare con parere favorevole a maggioranza.

ESPRIMONO PARERE

**FAVOREVOLE: MASSAFRA, MINISCHETTI, MARZO**

**ASTENUTO :**

**CONTRARIO:**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

(Dott.ssa Annunziata Iacobellis)

**IL PRESIDENTE**

(Dott.ssa Isabella Massafra)



*Consiglio Regionale della Puglia*  
**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

D.D.L. APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE

**ART. 1**

**(Finalità)**

1 - La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione nonché dell'art. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, favorisce lo sviluppo e promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali.

TESTO EMENDATO

ART. 1  
(Finalità)

I D E M



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

**ART. 2**

**(Cooperative sociali - Definizione)**

**1 - Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 12 comma dell'art. 1 della legge n. 381/91, gestiscono servizi socio sanitari ed educativi disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.**

**2 - Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del 12 comma dell'art. 1 della legge n. 381/91.**

**3 - Le cooperative sociali di cui al secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:**

- A - Agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare;**
- B - Industria (produzione di beni nel manifatturiero);**
- C - Artigianato (produzione di beni nel manifatturiero);**
- D - Ambiente e beni culturali;**
- E - Salvaguardia del territorio;**
- F - Commercio;**
- G - Attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati;**
- H - Servizi.**

**ART. 2**

**(Cooperative sociali - Definizione)**

**1 - Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge n. 381/91, gestiscono servizi socio sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.**

**I D E M**

**I D E M**



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

4 - I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalità coerente con l'attività svolta, come indicato nello Statuto sociale.

5 - Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo. Nel caso di inserimento lavorativo di soggetti disabili, l'invalidità non deve essere inferiore a quella prevista per il collocamento obbligatorio.

6 - Si considerano persone svantaggiate:  
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge n. 104/92 e successive modifiche

ed integrazioni;

- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge n. 180/78 e legge regionale n. 72/80 e successive modifiche ed integrazioni;

- i tossicodipendenti di cui alla legge 162/90 e D.P.R. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni;

- tutti gli altri soggetti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 381/91.

7 - La condizione di persona svantaggiata risulta dalla prescritta documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione così come previsto dalla normativa vigente per ciascuna categoria.

4 - I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalità coerente con l'attività svolta, come indicato nello Statuto sociale, e con quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni-tipo.

5 - Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.

6 - I D E M

7 - La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**ART. 3**

**(Soci volontari)**

1 - I soci volontari di cui all'art. 2 della L. 381/91 non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci.

**ART. 3**

**(Soci volontari)**

**I D E M**



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**ART. 4**

**(Albo regionale)**

**1 - Presso l'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali che si articola nelle seguenti sezioni:**

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;**
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;**
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/91.**

**2 - Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell'apposita "Sezione Cooperazione Sociale" del Registro Prefettizio e che abbiano la sede operativa nel territorio regionale.**

**3 - L'iscrizione al Registro Prefettizio non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale delle Cooperative sociali.**

**ART. 4**

**(Albo regionale)**

**1 - La Regione istituisce presso l'Assessorato al Lavoro e Cooperazione l'albo regionale delle cooperative sociali che si articola nelle seguenti sezioni:**

- a) i d e m**
- b) i d e m**
- c) i d e m**

**2 - Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell'apposita "Sezione Cooperazione Sociale" del Registro Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio regionale.**

**3 - i d e m**





## *Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**4 - La richiesta di iscrizione all'albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:**

**- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto**

**dell'attività sociale rientrante o nell'una o nell'altra tipologia descritta al 1º e 2º comma dell'art. 2;**

**- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;**

**- certificazione attestante il rilascio dell'autorizzazione o iscrizione prescritte per legge;**

**- autocertificazione del legale rappresentante contenente l'impegno a: l'osservanza delle norme contrattuali; il regolare versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge in favore dei lavoratori; la tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale al Lavoro e Cooperazione circa ogni e qualsiasi variazione intervenuta nella composizione societaria, nella attività, nella forza lavoro;**

**- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;**

**- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;**

**- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui all'art 2;**

**-ogni altra documentazione richiesta dall'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione .**

**4 - La richiesta di iscrizione all'albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:**

**- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto della attività sociale rientrante o nell'una o nell'altra tipologia descritta al 1º e 2º comma dell'art.2;**

**- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;**

**- certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare e attuare l'attività;**

**- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;**

**- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;**

**- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui all'art.2.**



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

5 - L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con D.P.S.R. da pubblicare per estratto nel B.U.R.P., previo parere di un'apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale al Lavoro e Cooperazione e presieduta dallo stesso o da un Consigliere regionale suo delegato e composta da:

- n. 1 dirigente rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;
- n. 1 dirigente rappresentante del Settore Servizi Sociali;
- n. 1 dirigente rappresentante del Settore Lavoro e Cooperazione;
- n. 1 dirigente rappresentante del Settore Formazione Professionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale al Lavoro e Cooperazione.

6 - Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7 - L'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale, riceve copia dei verbali delle ispezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 modificato dall'art. 6 della L. n. 381/91, esprime il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 così come modificato dall'art. 6 della L. n. 381/91.

5 - L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative è disposta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P.

6 - Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7 - Il rigetto della domanda di iscrizione all'albo è disposto con provvedimento motivato dell'assessore al Lavoro e Cooperazione. Il provvedimento è comunicato a mezzo lettera raccomandata all'ente cooperativo entro trenta giorni dalla sua adozione. L'ente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

8 - L'Assessorato regionale al Lavoro e Cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale, nonchè gli adempimenti previsti dall'art.6 della Legge n.381/91.



## *Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

8 - Le cooperative di cui al secondo comma dell'art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.

9 - Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente. In caso di inottemperanza, dispone la cancellazione dall'albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P.

10 - L'Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul B.U.R.P., il quale dà notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

11 - L'iscrizione all'albo regionale costituisce la condizione per l'accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.

9 - Le cooperative di cui al secondo comma dell'art.2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art.2 mediante invio di documentazione apposita.

10 - Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente. In caso di inottemperanza, dispone la cancellazione dall'albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P.

11 - L'Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

12 - L'iscrizione all'albo regionale costituisce la condizione per l'accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art.6.



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**ART. 3**

**(Raccordi)**

**1 - Ai fini del raccordo con le attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali e di formazione professionale, i piani ed i programmi regionali annuali prevedono interventi per le cooperative sociali e per la formazione ed aggiornamento degli operatori nei campi di attività interessati.**

**2 - Ai fini del raccordo con la attività di sviluppo dell'occupazione, le cooperative sociali, ricorrendone le condizioni, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa regionale in materia di cooperazione e di politica attiva del lavoro. Il piano annuale di Formazione Professionale, prevede la realizzazione di corsi di formazione per i soggetti svantaggiati.**

**ART. 5**

**(Raccordi)**

1 - La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività socio-sanitarie ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e di democraticità che le sono proprie.

2 - La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;

c) l'attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale e manageriale del proprio personale e degli amministratori.



*Consiglio Regionale della Puglia*

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3 - La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione.

In particolare possono essere previste forme di interventi volti a favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nell'ambito della regione, lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**ART. 6**

**(Convenzioni)**

1 - Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al 2º comma dell'art. 2, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2 - Se sono presenti nel territorio della provincia più di tre cooperative sociali iscritte all'albo di cui al 1º comma dell'art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla trattativa privata, previa gara ufficiosa, tra almeno tre cooperative sociali.

3 - L'Amministrazione regionale, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all'albo di cui all'art. 2 e ai consorzi di cui all'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 301, la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2º comma dell'art. 2.

**ART. 6**

**(Convenzioni)**

1 - *i d e m*

2 - Se sono presenti nel territorio più cooperative sociali iscritte all'albo di cui al 1º comma dell'art.4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara d'appalto.

3 - *i d e m*



*Consiglio Regionale della Puglia*

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

4 - La Giunta Regionale provvede, con apposita deliberazione, ad adottare schemi di convenzione tipo per i rapporti fra le cooperative e le Pubbliche Amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

5 - La Commissione costituita ai sensi del quinto comma dell'art. 4 provvede ad elaborare gli schemi di convenzione di cui al quarto comma, ne studia le caratteristiche e ne valuta l'andamento. Il Settore Lavoro e Cooperazione dell'Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta Regionale.

4 - La Giunta Regionale, previo parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, schemi di convenzione tipo per i rapporti fra le cooperative e le Pubbliche Amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

5 - Il Settore Lavoro e Cooperazione dell'Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta Regionale.



*Consiglio Regionale della Puglia*

**6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**ART. 7**

**(Consulta Regionale della Cooperazione)**

**1 - La Consulta Regionale della Cooperazione istituita dalla legge regionale 12 agosto 1988 n. 23 è integrata con rappresentanti delle cooperative sociali.**

**2 - Al comma 2º dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1988 n. 23 è aggiunta la seguente lettera: "g)" da quattro rappresentanti delle Cooperative sociali designati dalle Associazioni del Movimento Cooperativo più rappresentative a livello regionale".**

**ART. 7**

**(Consulta Regionale della Cooperazione)**

**1 - i d e m**

**2 - Al comma 2º dell'art.2 della legge regionale 12 agosto 1988 n.23 è aggiunta la seguente lettera:**

**"g)" da quattro rappresentanti delle Cooperative sociali designati dalle Associazioni del Movimento Cooperativo più rappresentative a livello regionale".**

**Il numero delle rappresentanze sarà assegnato alle Associazioni sulla base delle Cooperative sociali iscritte a ciascuna Associazione.**





*Consiglio Regionale della Puglia*

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**ART. 6**

(Relazione annuale)

1 - La Commissione di cui al quinto comma dell'art. 4 predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta Regionale.

2 - A tal fine:  
- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;  
- individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci.

3 - Su proposta della Commissione, per lo svolgimento dei compiti di cui al secondo comma, l'Assessorato al Lavoro e Cooperazione può avvalersi dell'Agenzia per l'impiego della Puglia.

**ART. 8**

(Relazione annuale)

1 - L'Assessorato al Lavoro e Cooperazione Sociale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta Regionale e alla competente Commissione Consiliare.

2 - A tal fine:  
- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;  
- individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci;  
- si avvale del contributo dell'agenzia regionale per l'impiego, d'intesa con la Commissione regionale per l'impiego.



*Consiglio Regionale della Puglia*

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)*

**ART. 9**

(Relazione triennale)

1) - La Giunta Regionale, trascorso tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Regionale una relazione generale che consente di valutarne gli effetti ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

ART. 9

(Relazione triennale)

I D E M

181